



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Giust.
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Giust.	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco il quale espone i tratti salienti della proposta dichiarando che con l'abolizione della IUC si è reso necessario rimodulare i regolamenti delle imposte comunali, nella fattispecie in esame la TARI, tassa sui rifiuti. Spiega che alcune disposizioni sono diretta applicazione della legge e il Comune ha provveduto ad effettuare un paio di accomodamenti collegate alla peculiarità territoriale. Segnala quindi l'art 19 del regolamento che prevede le modalità di versamento del tributo; il comune ha deciso di procedere con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo in esame, ossia mediante richiesta di versamento di due rate –anziché una- di pari importo prima del 1^a dicembre e il saldo a congruaglio successivamente a tale data in base al calcolo tariffario per l'anno in corso secondo il metodo normalizzato definito dall'Acqa, ma solo se la delibera e il regolamento sono stati correttamente pubblicati sul sito del Ministero Economia e finanze entro la data del 14.10 di ogni anno, altrimenti permane l'obbligo di applicazione dei valori tariffari dell'anno precedente.

Aggiunge alla disamina l'art 28 del regolamento in esame che parla di rateizzazioni di versamenti ed informa che il Comune ha valutato di individuare un massimo di rateizzazioni fino a 36 mesi e con un minimo di importo fissato in € 50,00 sotto cui non è possibile rateizzare. La rateizzazione vale su tutta la tariffa intera e non solo sulla parte variabile della stessa.

Cita l'allegato che definisce il calcolo della tariffa secondo il metodo normalizzato cui si riporta.

RICHIAMATO l'art.42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti comunali, con la sola esclusione di quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile anche alla tassa rifiuti (Tari);

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (art.1, commi da 639 a 714, della predetta legge 147/13), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l'art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la Tassa sui Rifiuti (TARI) era una delle componenti, oltre all'Imposta Municipale Propria (IMU) e al tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), ad eccezione delle disposizioni concernenti la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...”*;

CONSIDERATO che:

- L'art. 106 comma 3 bis del D.L. 19/05/2020 n.34 convertito in legge 14/07/2020, n. 77 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- L'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 14/07/2020, n.77 ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevede l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevede il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
 - si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che "i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle Province e delle Città Metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tale fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

ESAMINATA la bozza di regolamento predisposta dagli uffici e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Revisore dei conti dell'Ente, Dott. Domenico Carello con verbale del 21/09/2020, registrato al protocollo dell'Ente al n. 8882 del 22/09/2020 ha rilasciato il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati;

UDITI gli interventi seguenti

La cons. CHIAPPERO D. chiede conferma dell'applicazione della legge all'art 19. Chiede specificamente come mai non si possa, come gli anni precedenti richiedere solo due rate, una di acconto e una di saldo a conguaglio, anziché "sdoppiare" la rata; assume, presumibilmente perché vi sia la completa copertura dell'anno precedente. Chiede inoltre gli effetti sul bilancio di previsione: se la prima rata va in base all'importo dell'anno precedente, alla scadenza del 14.10 si deve avere esattamente la rata definitiva.

Il sindaco replica che il motivo è l'invio dei documenti entro il 14.10 di ogni anno, che per il 2020, causa COVID, è stato prorogato al 31.10. Ricorda altresì che saranno da considerare anche i nuovi Piani finanziari dell'ACEA, per il 2020 e il 2021, i cui maggiori importi potranno essere spalmati su un periodo triennale di tempo, benché non ne sia ancora chiara la modalità.

Conferma le considerazioni della cons CHIAPPERO circa gli effetti delle rate sul bilancio di previsione.

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti:	11
Votanti:	11
Astenuti:	zero
Voti favorevoli:	11
Voti contrari:	zero

DELIBERA

1. Di approvare a norma dell'art. 42, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" che si compone di n. 32 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione alla lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che siano rispettate le indicazioni di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, ai sensi dell'art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 e della circolare del Ministero delle Finanze 2DF del 22/11/2019;
4. Di pubblicare il presente Regolamento all'Albo Pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi;

Inoltre, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 11
Votanti: 11
Astenuti: zero
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: zero

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE